

## ***CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA DEI BOIARDO***

### **Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del salone ad uso bar – brasserie e di cortile pertinenziale, per lo svolgimento del servizio di ristoro, posti nel complesso monumentale della Rocca dei Boiardo, precisamente indicati valutati nella dichiarazione di presa visione dei luoghi effettuata (allegata \*).

Finalità è quella di acquisire una gestione e l’utilizzo dei predetti spazi al fine di creare un punto di incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano, a supporto delle funzioni culturali ed istituzionali presenti nella “Rocca dei Boiardo”. Indicativamente si possono prevedere attività di bar – brasserie con somministrazione di cibi e bevande per tale tipologia.

Detti locali vengono concessi per l’esercizio delle attività di cui alla “proposta ideativa di gestione” costituente elemento del progetto tecnico presentato dal concessionario in sede di procedura comparativa (allegata \*)

L’attività deve essere svolta congiuntamente ed ad integrazione delle attività di trattenimento e svago e negli orari di apertura delle attività culturali e istituzionali espletate nel complesso monumentale e/o nel relativo cortile pertinenziale. In particolare l’esercizio dovrà essere obbligatoriamente funzionante nelle:

- giornate domenicali e festive comprese nei periodi di apertura della Rocca dei Boiardo, per le visite guidate;
- in occasione delle manifestazioni specifiche rispettando gli orari di ogni singola iniziativa;
- giornate e/o serate in occasione di tutte le attività culturali, istituzionali e ricreative espletate nel complesso monumentale;
- serate di mercoledì, sabato domenica e lunedì nel periodo luglio – settembre;

Il concessionario potrà svolgere attività ed iniziative ricreative – culturali, di seguito elencate in via esemplificativa:

- piccoli catering
- cabaret e simili
- piano bar
- iniziative eno-gastronomiche e di promozione dei prodotti del territorio, degustazioni.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare comunque quelle programmate e calendarizzate dal Comune, che hanno la priorità e non interferire in alcun modo con le stesse.

Contestualmente ai locali vengono concessi in uso gli arredi e le attrezzature esistenti contenuti nell’elenco allegato, utili per lo svolgimento del servizio bar (allegato C).

### **Art. 2 - Durata della concessione**

La concessione è temporanea ed avrà la durata di mesi 5 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dal contestuale verbale di consegna dei locali e potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, per uguale periodo, con contrattazione del nuovo canone di concessione.

Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.

Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga eventuale del presente contratto .

**Le parti danno e prendo atto i termini di concessione (anche in caso di rinnovo o proroga della stessa) dovranno essere ridefiniti di volta in volta di concerto ed in relazione alle specifiche possibilità di allestimento concesse dalla cantierizzazione riferibile ai prossimi lavori di completamento strutturale della complesso monumentale Rocca dei Boiardo il cui inizio ad oggi non risulta ancora determinato.**

### **Art. 3 – Manutenzione.**

Il concessionario dovrà utilizzare attrezzature per lo svolgimento dell’attività di tipo mobile e montate a secco solo in semplice appoggio ed aderenza alle murature e pavimentazioni senza infissioni, leganti o malte e non dovendo in alcun modo alterare, danneggiare o modificare gli ambienti nelle quali verranno collocate, le stesse dovranno essere interamente rimosse; nessun tipo di trattamento delle superfici della sala

(pavimento, pareti, volte) potrà essere fatto dal concessionario se non autorizzato esplicitamente dall'ufficio tecnico comunale, così da consegnare i locali e le attrezzature al concedente nelle migliori condizioni, salvo il deperimento d'uso, e perfettamente funzionanti.

**Il concessionario si impegna alla fornitura di beni mobili , arredi e attrezzature come da progetto allestimento allegato.**

#### **Art. 4 – Canone , Pagamento e adeguamento**

Il canone di concessione posto a base di gara e pari a € 2.000, è pari ad un importo di € \_\_\_\_\_ come da offerta economica. Il canone annuale di concessione è da pagarsi entro il mese di scadenza della concessione entro il 31/12/2018

Dal giorno successivo al decimo giorno di scadenza del pagamento saranno dovuti al concessionario gli interessi di mora, pari a tre punti in più del saggio degli interessi legali, tempo per tempo vigenti. Il concessionario che non provvederà al pagamento nei termini e nei tempi stabiliti dal contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione del concessionario da tutte le procedure amministrative future e successive da parte del Comune di Scandiano .

E' fatta salva l'escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni,

#### **Art. 5 - Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario del servizio è tenuto a effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo la tipologia di attività uso bar - brasserie.

Il concessionario si impegna a custodire i locali e le aree di pertinenza con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi, la pulizia dei locali, del cortile, dei servizi igienici, in considerazione del pregio storico – artistico del complesso immobiliare in cui i locali risultano inseriti.

Il concessionario del servizio sarà tenuto inoltre a:

- garantire l'apertura agli utenti durante lo svolgimento delle attività culturali di intrattenimento e di svago del complesso monumentale;
- dotarsi delle attrezzature e gli arredi utili ad effettuare il servizio di bar conformemente a quanto offerto in sede di "Proposta – progetto di allestimento", previa autorizzazione del Comune;
- adibire i locali all'uso previsto nel presente capitolato;
- sostenere tutte le spese di gestione dei locali ( luce - che sarà rilevata da apposito misuratore di conteggio consumo posizionato all'interno del pubblico esercizio- acqua e quant'altro occorrente e afferente alla gestione);
- accollarsi tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'esercizio, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività, sia nei confronti del Comune che di terzi;
- dotarsi delle necessarie autorizzazioni specifiche per l'esercizio dell'attività, licenze permessi e concessioni richiesti dalla normativa vigente ;
- dare preventiva comunicazione della sospensione dell'attività per chiusura o altro al Comune.
- **rendere la propria attività compatibile con le iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune**, nel cortile e nelle sale della Rocca, lasciando a disposizione gli eventuali spazi richiesti, iniziative e manifestazioni delle quali verrà preventivamente informato dagli uffici competenti;
- il personale utilizzato per ogni e qualsiasi attività deve essere impiegato secondo le norme di legge vigente anche sulla sicurezza e dotato dei requisiti prescritti di legge.

E' fatto divieto di collocare insegne che pubblicizzino all'esterno del locale l'attività di bar.

#### **Art.6 – Divieto di sub - concessione**

E' espressamente vietata al concessionario temporaneo la sub-concessione , anche parziale ed a qualunque titolo degli spazi in oggetto a soggetti terzi

#### **Art. 7 - Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro danni**

Il Concessionario é responsabile in via esclusiva di eventuali danni che, in correlazione al servizio prestato, possono derivare ai beni immobili e mobili oggetto della concessione, ai dipendenti dell'amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.

Il Concessionario terrà comunque manlevato il Comune per tutti i danni che avessero a subire le merci, gli impianti ed ogni altro bene, anche detenuto a qualsiasi titolo, necessario per lo svolgimento della propria attività. Si impegna inoltre a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria

compagnia di assicurazione, a garanzia di eventuali danni a beni immobili e mobili oggetto della concessione, a terze persone o a cose di terzi, nonché ad ogni altro danno causato, per incendio per la conduzione del bar e delle pertinenze per un massimale ed una somma assicurata la cui congruità andrà concordata e valutata dal Comune .

#### **Art. 8 - Cauzione temporanea**

All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a versare una cauzione temporanea d'importo pari alla metà del canone della concessione. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato deposito della cauzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del

Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

#### **Art. 9- Cessazione e revoca**

La concessione cessa per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 gg, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 gg, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso di cessazione, l'Amministrazione Comunale può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l'affidamento ad altri della gestione.

E' altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi:

- inadempienze alle prescrizioni di cui all'art. 5 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore;
- gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l'igiene e salute pubblica, l'ordine pubblico;
- inadempienze economiche nei confronti della Amministrazione Comunale;
- a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa statale e/o regionale;
- sospensione continuativa e non concordata dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni.

In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal precedente articolo 11, l'amministrazione procederà all'incameramento della cauzione depositata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.

#### **Art. 10- Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla stipula della presente convenzione nessuna esclusa sono per intero a carico del concessionario temporaneo.

#### **Art. 11- trattamento dei dati**

I dati contenuti della presente , nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 679/2016, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici esclusivamente per gli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati alla presente. Il concessionario temporaneo degli spazi nella persona del suo legale rappresentante , dichiara di aver ricevuto informativa di cui all' art. 13 del GDPR

#### **Art. 12- Norme di rinvio e foro competente**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia in quanto applicabili, nonché al regolamento comunale delle gare e dei contratti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, è competente il foro di Reggio Emilia.